



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Giorgio SPEZIA”

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate
LICEO LINGUISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE
Via Menotti, 5/7 28845 DOMODOSSOLA (VB) -
Tel. 0324 44740 - e-mail segreteria@liceospezia.it
PEC: VBPS030009@pec.istruzione.it - e-mail: VBPS030009@istruzione.it
Cod. Mecc. VBPS030009 Cod. Fisc. 83005780032

www.liceospezia.it



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

INTRODUZIONE FINALITÀ

Il presente Protocollo, inserito in allegato al Regolamento di Istituto, è rivolto all'intera comunità formativa di quest'istituto e contiene le indicazioni operative per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo, che coinvolgano gli studenti del Liceo Giorgio Spezia di Domodossola.

Il protocollo per le emergenze non vuole essere un approccio alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo alternativo alla prevenzione, ma complementare. L'approccio della prevenzione resta di fondamentale importanza perché permette di far crescere la consapevolezza e mantenere l'attenzione sul tema nel contesto scolastico. L'adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo o cyberbullismo è finalizzato a:

- evitare che un caso non venga riconosciuto;
- capire il livello di gravità del caso;
- interrompere/alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo e prendersi cura della maturazione delle sue competenze sociali;
- occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori);
- collaborare in maniera efficace con i genitori considerandoli alleati con i quali condividere strategie, obiettivi ed informazioni sulle competenze dei ragazzi;
- costruire rete col territorio;
- rendere evidente presso gli studenti la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

Affinché il protocollo diventi uno strumento efficace per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è opportuno che venga fatto conoscere, presso tutto il personale scolastico, le famiglie e gli stessi studenti.

Bullismo e cyberbullismo

A riguardo si riporta quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Sono state comunemente descritte diverse tipologie di cyberbullismo a seconda del tipo di comportamento agito (flaming, harassment, cyberstalking, denigration, impersonation, tricy o outing, exclusion, sexting). La "Piattaforma ELISA" propone la seguente classificazione che tiene conto anche delle modalità con cui avviene il comportamento di cyberbullismo:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network;
- esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

Normativa di riferimento

CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)
- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- Il genitore: culpa in educando e culpa in vigilando;
- La scuola: culpa in vigilando.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla culpa in vigilando, ma non dalla culpa in educando.

Si riporta quanto previsto nel c.c.

- CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all'accesso alla neutralità della rete, all'inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy. La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di principi generali, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul web.

- DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 15 MARZO 2014

La Direttiva indica Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

- STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA – MODIFICATO DAL DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235
- DIRETTIVA DEL 16-10-2006. LINEE DI INDIRIZZO SULLA CITTADINANZA DEMOCRATICA E LEGALITÀ.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell'Istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.

- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007

“Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

- Legge 107/2015

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”

Ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

- Legge 71/2017

Ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. La legge indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021

“Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo”

Suddette Linee Guida consentono a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l'ausilio di nuovi strumenti.

- Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021).

La Legge 71/2017: il cyberbullismo e le responsabilità della comunità educante

Nel maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato una legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, la quale, in linea con gli esperti internazionali, definisce il cyberbullismo come:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Oltre a definire la condotta rientrante nel provvedimento contro il fenomeno del cyberbullismo, il quadro normativo adotta una serie di azioni a carattere preventivo, quale la strategia di attenzione, la tutela dei soggetti e l'educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia vittime che responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione di interventi per tutte le fasce di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- Oscuramento del contenuto web

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l'ISP non avesse informato l'utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l'interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

- Il ruolo della scuola

La scuola contribuisce alla prevenzione del fenomeno predisponendo attività di educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Ogni Istituto scolastico dovrà inoltre individuare un referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.

- Il ruolo del Referente

Al referente è stato attribuito il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo: fondamentale sarà per il referente una forte attitudine nelle capacità relazionali, di ascolto con un approccio empatico.

Sotto il profilo della responsabilità occorre rilevare che la norma non prevede responsabilità particolari o aggiuntive rispetto a quelle che derivano dagli obblighi degli insegnanti in quanto Pubblici Ufficiali. Il referente, quindi, così come l'insegnante e come ogni altro Pubblico Ufficiale, è obbligato a riferire all'autorità giudiziaria notizie di reato di cui venga a conoscenza durante la propria attività. Infatti, durante la loro attività assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale ex art. 357 c. p. rappresentando la pubblica amministrazione.

- Il ruolo del Dirigente Scolastico

Al Dirigente che sia venuto a conoscenza di atti di cyber- bullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell'illecito.

- Il ruolo del questore

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- **Il ruolo del MIUR**

Il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. Sarà disposto, inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di *peer-education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

- **Il ruolo della Polizia Postale e delle Associazioni Territoriali**

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

- **La Presidenza del Consiglio**

La Presidenza del Consiglio istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano d'azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. È previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.

La legge 70 del 2024 La legge 70/2024 ha introdotto un'importante novità che tutto il personale scolastico deve conoscere: ha esteso il perimetro di applicazione della legge 71/2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyber bullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo. La nuova normativa, come indicato all'articolo 1, vuole "prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo segue le indicazioni della "Piattaforma ELISA" (<https://www.piattaformaelisa.it/> formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell'Università di Firenze. La "Piattaforma ELISA" propone una procedura di intervento che si compone di 4 fasi secondo il seguente schema:

1. PRIMA SEGNALAZIONE					1a- DIRETTA
					1b- PROTETTA
2. VALUTAZIONE APPROFONDATA					
3. SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO					
3.1 APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE	3.2 INTERVENTO INDIVIDUALE CON IL BULLO E CON LA VITTIMA	3.3 GESTIONE DELLA RELAZIONE	3.4 COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA	3.5 SUPPORTO INTENSIVO, A LUNGO TERMINE E DI RETE	
4. MONITORAGGIO					

1. PRIMA SEGNALAZIONE

La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Può avvenire in forma "diretta" attraverso la segnalazione ad un docente di riferimento della classe nel corso di un colloquio oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione "protetta", attraverso l'utilizzo della SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE in allegato a questo protocollo. Il modello può essere compilato da tutti coloro che vivono la scuola (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...) e dovrà essere consegnato al referente (a mano o via mail).

La prima segnalazione viene presa in carico dal Team Antibullismo, che valuta la situazione occorsa.

2. VALUTAZIONE APPROFONDATA

Nel più breve tempo possibile, dal momento della ricezione del modulo di segnalazione, il Team Antibullismo mette a calendario dei colloqui con le persone che ritiene possano contribuire alla valutazione approfondita del presunto caso di bullismo o cyberbullismo (chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, il bullo, i testimoni, gli insegnanti di classe, i genitori...).

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo/prevaricatore;
- possibile colloquio con i bulli/prevaricatori insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i-prevaricatore/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i-prevaricatore/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie e tempi d'intervento.

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nella *SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA* (allegato 2)

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO	DOVE
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	- informazioni sull'accaduto; - tipologia e gravità dei fatti; - informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo (presunto bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del presunto bullo e della presunta vittima); - livello di sofferenza della presunta vittima; - caratteristiche di rischio del presunto bullo	Viene effettuata dal Team Antibullismo (almeno due componenti) attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione diretta o attraverso il modulo	Se i fatti di cyberbullismo avvengono fuori dal contesto scolastico ma: - vengono riportati da uno o più alunni; - hanno attinenza diretta/indiretta con la scuola; il Team si attiva per quanto di competenza della scuola e anche in un'ottica educativo-formativa di tipo olistico. Vengono informati: - il consiglio di classe; - i genitori; - gli alunni coinvolti; - le autorità competenti

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità, che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni: l'adulto deve essere un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico di base, servizi sociali del territorio, altri...)

Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); - assicurare la riservatezza.	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, se ritenuto necessario, si procede al colloquio di gruppo; - assicurare la riservatezza.
	Colloquio con i bulli: - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.

Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte (a seguito di parere positivo dello psicologo) e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti. E' importante: - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i; - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale; - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il consiglio di classe e degli esperti intervenuti nella gestione del caso.
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe: anche in questa circostanza procederà sentito il parere del consiglio di classe e degli esperti intervenuti.

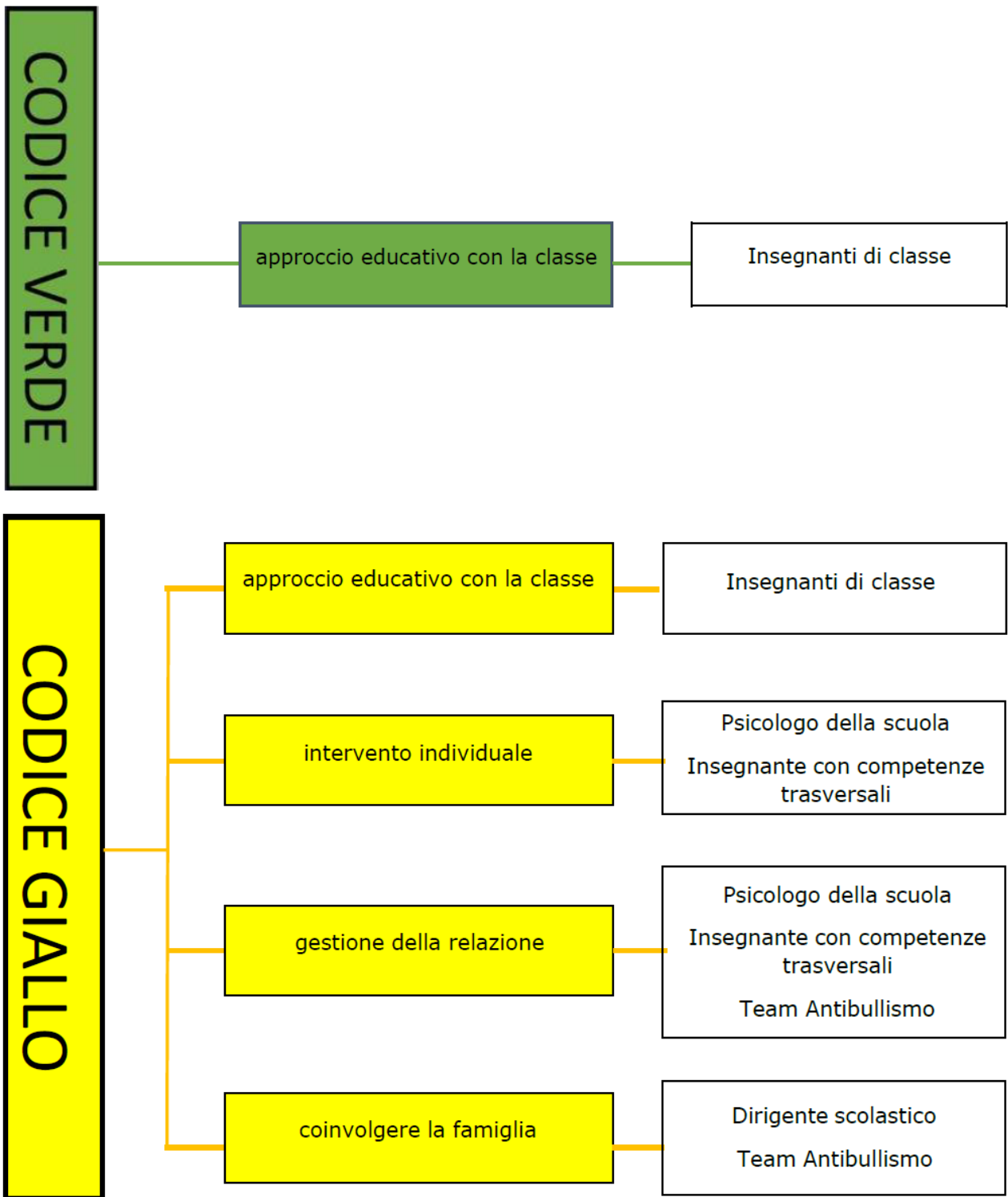
3. VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO

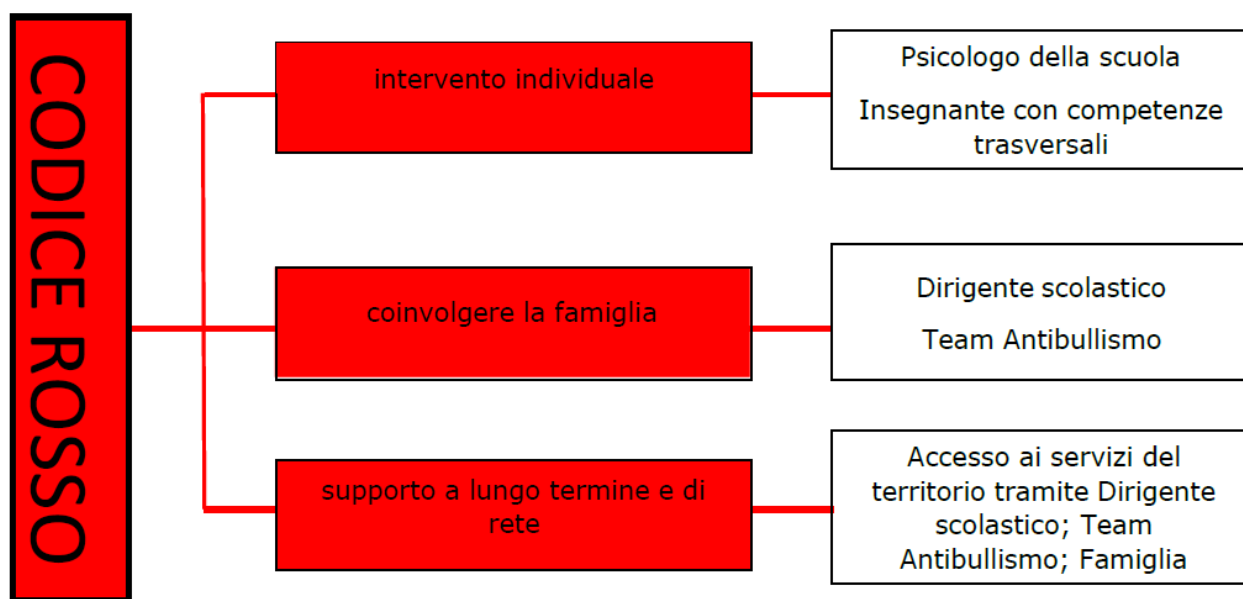
Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE  Codice verde 	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE  Codice giallo 	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE  Codice Rosso 
Situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni.	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Intervento di emergenza con supporto della rete (es. attivazione, in accordo con la famiglia, di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici)

Sulla base di quanto rilevato:

- se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale);
 - se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team Antibullismo deciderà quali azioni intraprendere.
- Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare facendo riferimento al Regolamento di Istituto, secondo la gravità in un'ottica di giustizia riparativa.





4. SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il Team per le emergenze, in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale;
- gestione della relazione;
- coinvolgere la famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il Team per le emergenze, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà (non necessariamente i membri del Team). La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la **valutazione approfondita** ha evidenziato un **livello di urgenza**);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un intervento. I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: molestia (art.660 cp), diffamazione (art.595 cp), minaccia (art.612 cp), estorsione (art.629 cp), percosse (art.581 cp) e/o lesioni (art.582 cp), istigazione al suicidio (art.580 cp), violenza sessuale di gruppo (art.609 cp), detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater cp), atti persecutori (art.612 bis cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

Il Progetto Generazioni Connesse – Safe Internet Center Italy, coordinato dal MIUR, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani e mette a disposizione (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>) due servizi utili per insegnanti, genitori, ragazzi e bambini: il servizio **HELP LINE** e il **servizio HOT LINE**.



Help Line

HELP LINE: la linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.



Hot line

HOT LINE: Il servizio hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il "Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro e "STOP-IT" di Save the Children.

5. MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa la **SCHEDA DI MONITORAGGIO**.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del consiglio di classe, il referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo	Monitoraggio a breve termine e a lungo termine

SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- Generazioni Connesse: Safer Internet Centre - MIUR - <https://www.generazioniconnesse.it/> (sezioni: tematiche, kit didattici, formazione)
- Piattaforma ELISA - MIUR - <https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>
- Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo - <https://cyberbullismo.wordpress.com/>
- Parole O-stili - <https://paroleostili.it/>
- #Cuoriconnessi contro il bullismo – <https://www.cuoriconnessi.it/>
- STOP AL BULLISMO. Prevenire e contrastare il bullismo a scuola- <http://www.stopalbullismo.it/>
- MIM - <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>
- Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori-<https://www.dipendenze.com/>
- Fondazione Carolina. Felici di navigare - <https://www.fondazionecarolina.org/>
- Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità- <https://www.noisiamopari.it/>
- FARE X BENE. Creiamo un futuro migliore insieme -<https://farexbene.it/>

	LICEO SCIENTIFICO STATALE “Giorgio SPEZIA”	
	LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate LICEO LINGUISTICO - LICEO CLASSICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE Via Menotti, 5/7 28845 DOMODOSSOLA (VB) - Tel. 0324 44740 - e-mail segreteria@liceospezia.it PEC: VBPS030009@pec.istruzione.it - e-mail: VBPS030009@istruzione.it Cod. Mecc. VBPS030009 Cod. Fisc. 83005780032	
	www.liceospezia.it	

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

ALLEGATO 1

PREPOTENZE, BULLISMO, CYBERBULLISMO

Nome del membro del team che compila lo screening: _____

Data: ____ / ____ / ____

1. **Data della segnalazione del caso di bullismo:** _____

2. **La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:**

a. ☐ La vittima, nome: _____

b. ☐ Un compagno della vittima, nome: _____

c. ☐ Padre/madre della vittima, nome: _____

d. ☐ Insegnante, nome: _____

e. ☐ Altri: _____

3. **Vittima, nome:** _____ **classe:** _____

Altre vittime nome: _____ classe: _____

Altre vittime nome: _____ classe: _____

4. **Il bullo o i bulli**

Nome: _____ classe: _____

Nome: _____ classe: _____

Nome: _____ classe: _____

5. **Che tipo di prepotenze sono accadute? Fornire esempi concreti:**

6. **Quante volte si sono verificati gli episodi?**
